

ALLEGATO A

RELAZIONE TECNICA GIURIDICA - Disposizioni per il procedimento di rateizzazione del pagamento delle sanzioni ai sensi del D.P.R.380/2001, L.R.65/2014, D.Lgs.42/2004 e L.308/2004

Ad oggi nel Comune di Greve in Chianti è in vigore la Delibera di Giunta comunale n.26 del 03/03/2016 avente ad oggetto *“Disposizioni in merito al pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione dei titoli abilitativi edilizi onerosi”*;

L'art. 190 comma 3 della L.R. Toscana n. 65/2014 e s.m.i. dispone che il versamento del contributo di cui l'art. 183 della stessa Legge, può essere rateizzato in non più di sei rate semestrali e che in tale ipotesi, gli obbligati, sono tenuti a prestare al comune idonee garanzie fideiussorie;

il DPR n.380/2001 al Titolo II Capo II Sezione II, disciplina il versamento del contributo di Costruzione, prevedendo la possibilità di rateizzazione, mentre al titolo IV Capo II disciplina le modalità di accertamento della conformità delle opere abusivamente realizzate, stabilendo le sanzioni amministrative e le oblazioni dovute dal soggetto obbligato;

la Delibera di Giunta comunale n.26 del 03/03/2016 avente ad oggetto *“Disposizioni in merito al pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione dei titoli abilitativi edilizi onerosi”* approva le Istruzioni attuative delle Disposizioni per il procedimento di rateizzazione del pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del contributo afferente il costo di costruzione dei titoli abilitativi edilizi onerosi;

per le sanzioni pecuniarie, irrogate a mezzo di ordinanza dirigenziale, per illeciti edilizi ai sensi del citato DPR.380/2001, è previsto il pagamento nel termine assegnato nella notifica del provvedimento e, nel caso di inadempienza entro tale termine, la riscossione coattiva della somma dovuta, ai sensi dell'art. 43 del DPR 380/01 che dispone *“I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente”*;

si rileva che la normativa sopra indicata (D.P.R.380/2001, L.R.65/2014, D.LGS.42/2004 e L.308/2004) non prevede forme di rateizzazione o di proroga al versamento nel caso di sanzioni e oblazioni;

la legge 24/11/1981 n.689 (Legge di depenalizzazione) al Capo I (Sanzioni amministrative) art. 26 prevede che *“L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.”*

Per quanto sopra considerato e anche dalla lettura del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è possibile ritenere che:

- il provvedimento che concede ai soggetti obbligati la rateizzazione del pagamento è da qualificare, ai sensi **dell'art. 107 comma 2 e dall'art. 109 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.**, **come un atto che impegna l'amministrazione verso l'esterno non ricompreso tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente** o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, quindi l'organo amministrativo competente per la sua approvazione è **stabilito, in maniera puntuale ed esplicita**, dal suddetto Decreto Legislativo nelle figure del Dirigente o del Responsabile del Servizio in assenza di figure dirigenziali all'interno dell'Ente;

Per quanto sopra esposto per adeguare la disciplina delle domande di rateizzazione del pagamento delle sanzioni relative alle norme sopra richiamate, è da ritenere necessario:

1) Attribuire la competenza esclusiva al rilascio del provvedimento che autorizza la rateizzazione al Responsabile del Servizio competente, in modo da armonizzarla agli artt. 48, 107 c.2, 109 c.2 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

2) Uniformare il trattamento delle istruttorie sulle richieste di rateizzazione in esame con la previsione:

- a) di una modulistica specifica per i richiedenti disponibile sul sito istituzionale del Comune;
- b) di accoglimento di tutte le istanze per la rateizzazione di importi pari o superiori ad Euro 30.000,00 (trentamila/00) salvo il caso in cui vi siano cause che contrastino con il pubblico interesse;
- c) dell'obbligatorietà da parte dei richiedenti di dimostrare il pagamento della prima rata alla presentazione della domanda di rateizzazione;
- d) che il Comune, una volta accolta la domanda, trasmetta al richiedente il piano di rateizzazione contenente

gli importi e il termine di pagamento di ciascuna rata, secondo il seguente prospetto, e che dovrà prevedere nel calcolo delle rate l'applicazione degli interessi legali in vigore al momento della richiesta:

- per importi pari o superiori a **30.000,00 (trentamila)** euro e fino a **100.000,00 (centomila)** euro è ammessa la rateizzazione nella misura di tre (3) rate, di pari importo da pagarsi entro diciotto (18) mesi; la prima all'atto della richiesta di rateizzazione e le altre, fino all'importo corrispondente, da pagarsi ogni sei mesi;
 - per importi superiori a **100.000,00 (centomila)** euro e fino a **300.000,00 (trecentomila)** euro è ammessa la rateizzazione nella misura di quattro (4) rate di pari importo da pagarsi entro ventiquattro (24) mesi; la prima all'atto della richiesta di rateizzazione e le altre, fino all'importo corrispondente, da pagarsi ogni sei mesi;
 - per importi superiori a **300.000,00 (trecentomila)** euro è ammessa la rateizzazione nella misura di otto (8) rate di pari importo da pagarsi entro quarantotto (48) mesi; la prima all'atto della richiesta di rateizzazione e le altre, fino all'importo corrispondente, da pagarsi ogni sei mesi;
- e) che il Comune dovrà comunicare al richiedente il termine di scadenza e l'importo per il quale dovrà dimostrare di aver stipulato una polizza fideiussoria con un istituto di credito o assicurativo per tutto il periodo di validità della rateizzazione e che dovrà contenere la clausola della possibilità di escussione immediata a favore dell'Amministrazione Comunale di Greve in Chianti a semplice richiesta scritta da parte di quest'ultima, in caso di ritardato o omesso pagamento delle rate;
- f) dell'obbligo da parte del richiedente di trasmettere al Comune la polizza fideiussoria con le clausole indicate al punto precedente; le ricevute di pagamento delle singole rate;
- g) che in caso di mancato pagamento di una rata, l'Amministrazione Comunale dovrà eseguire l'escussione immediata della polizza fideiussoria per l'importo integrale del contributo dovuto;
- h) che l'Amministrazione Comunale, in caso non ci siano cause ostative, dovrà svincolare la polizza fideiussoria ad avvenuto pagamento da parte dell'obbligato di tutte le rate previste, dandone comunicazione all'istituto di credito o assicurativo ed all'obbligato;

3) Stabilire con delibera di Giunta Comunale le istruzioni operative del procedimento che il Responsabile del Servizio competente dovrà seguire per il trattamento delle domande di rateizzazione del pagamento delle sanzioni, dei relativi controlli di avvenuto pagamento delle rate.

Il Responsabile del Procedimento Edilizio
Geom. Nicola Neri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.